



**PRESIDENZA**

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. **50** DEL **23.12.2021**

**OGGETTO:** Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 s.m.i.

Visti:

la Legge 29/12/1993 n. 580, i D. Lgs. 15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 avente ad oggetto "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale", secondo il quale le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola;

il DPR n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;

il D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

la Deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 08.10.2018 avente per oggetto "Elezione del Presidente" con la quale viene nominato quale Presidente della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine il dottor Giovanni Da Pozzo;

la Determinazione del Presidente n. 1 del 08.10.2018, ratificata con Delibera della Giunta n. 7 del 19.11.2018, avente per oggetto "Nascita della Camera di commercio di Pordenone - Udine – primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento del nuovo Ente e la continuità amministrativa nelle more dell'insediamento degli organi";

la Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e s.m.i.;

Ricordato che il nuovo Ente è subentrato nella titolarità delle posizioni e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti CCIAA di Pordenone e di Udine, comprese le società e gli enti partecipati;

Visto il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP) come integrato e modificato dal correttivo Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;



Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del suddetto D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo alle amministrazioni pubbliche, con l'art. 24 del TUSP, di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche;

Visto in particolare l'art. 20 del citato D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, relativo, tra l'altro, all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Vista inoltre la previsione dell'art. 26, comma 11, del TUSP, ai sensi della quale si procede annualmente alla razionalizzazione periodica, a decorrere dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 52 del 20 dicembre 2018 recante "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla situazione al 31.12.2017 della preesistente CCIAA di Udine, ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.";

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 224 del 19 dicembre 2019 recante "Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.",

Richiamata da ultimo la deliberazione della Giunta n. 182 del 18 dicembre 2020 recante "Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.",

Dato atto che i sopra citati provvedimenti, con i relativi allegati, sono tutti pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Visto dunque l'obbligo di procedere con l'esame e l'approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine, che va adottato entro il prossimo 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*



- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

Rilevato che il TUSP prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, comma 1);

Atteso che la CCIAA, fermo restando quanto appena sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Atteso inoltre che sono ammesse le partecipazioni in società con caratteristiche definite all'articolo 4, commi 3, 7 e 8, ovvero:

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;



- costituite in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 e dell'art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014 – Gruppi d'Azione Locale;
- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;

Atteso, da ultimo, che è previsto che le società *in house* abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

Ricordato che nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il D. Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane;

Tenuto conto che tale decreto ha confermato la definizione di cui all'art. 1 comma 1 della legge 580/1993, secondo cui le Camere di Commercio sono "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.";

Considerato che il D. Lgs. n. 219/2016 ha invece modificato parte dell'art. 2 della legge 580/1993, rimodulando le funzioni dell'ente camerale, confermando alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di Commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
  - la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
  - il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;
- ed introducendone di nuovi, fra i quali si segnalano i seguenti:
- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
  - l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di Commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
  - la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
  - il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
  - la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di



risoluzione delle controversie, il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti per le funzioni istituzionali;

Considerato che lo stesso articolo 2, al comma 4, stabilisce che gli enti camerali *“per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”*;

Considerato che è stata condotta un'approfondita e motivata valutazione in ordine all'assetto delle partecipazioni camerali, sulla base dei dati raccolti dai competenti Uffici interni dell'ente, per iniziativa e secondo le direttive del Segretario Generale;

Considerato inoltre che, come per la precedente revisione, anche nelle valutazioni relative al mantenimento o meno delle partecipazioni al 31.12.2020, svoltesi nel 2021, si è necessariamente dovuto tenere conto, in prospettiva, della sfavorevole situazione economica determinatasi a causa dell'epidemia da Covid-19 protrattasi nel corrente anno;

Vista, in proposito, la legge 108 di conversione del D.L. 77/2021 che ha apportato una modifica all'articolo 10 del decreto legge aggiungendo il comma 6 bis, che recita *.”In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”*;

Ricordato che, con riferimento alla Società Fabbrica Modello di Pordenone Spa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con lettera prot. DT 16558 del 05/03/2020, ha richiesto alla Camera di esprimere le proprie considerazioni in merito a segnalati profili di mancata conformità dell'esito della ricognizione rispetto alle disposizioni del TUSP, e che la CCIAA di Pordenone – Udine con pec prot. 25881 del 10.06.2020 ha confermato le ragioni alla base della decisione del mantenimento della partecipazione nella società citata;

Atteso che, con riferimento alla società partecipata Udine e Gorizia Fiere, si confermano le considerazioni espresse in data 19 dicembre 2019 dall'avv. Giovanni Ortis, relative alla conferma della partecipazione, che avvalorano le ragioni già esposte nelle precedenti analisi periodiche;

Considerato che la crisi economica dovuta all'emergenza nazionale in seguito alla pandemia da Covid -19 ancora in corso, che ha bloccato l'attività fieristica nel 2020 e per buona parte del 2021;



Ricordato che la società a fine 2019 ha avviato alcune iniziative ed implementato un piano di interventi, alcuni di natura straordinaria, finalizzato al miglioramento del risultato economico;

Preso atto che nel 2020:

- la società Udine e Gorizia Fiere Spa, insieme alla partecipata Pordenone Fiere Spa, ha beneficiato dei contributi previsti dalla LR 6 agosto 2020, n.15 art.2 commi 15-18 con cui la Regione ha inteso far fronte alle ricadute negative e alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di contenimento del COVID – 19 di cui al DL 23 febbraio 2020, n.6, prevedendo lo stanziamento di Euro 500.000 per le società fieristiche della regione;
- la società ha utilizzato una norma nazionale introdotta in sede di conversione del DL 104/2020 (Decreto Agosto) che prevedeva la facoltà di sospendere le quote di ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per il bilancio 2020, con un conseguente miglioramento del risultato di esercizio;
- in data 30 dicembre 2020, al termine di un scrupoloso iter istruttorio e procedimentale, attuato secondo principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, si è perfezionato l'atto di cessione al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana della partecipazione detenuta nella società H2O S.r.l., del relativo immobile di pertinenza e la costituzione di alcune servitù funzionali alla corretta gestione dell'impianto.
- l'importo complessivo oggetto di cessione è stato di euro 620.000 (corrispondente ai valori delle perizie debitamente asseverate agli atti della Società) e gli effetti netti dell'operazione hanno trovato collocazione tra i proventi straordinari del conto economico.

Considerato che tutte le misure ed interventi ordinari e straordinari sopracitati hanno portato all'approvazione di un bilancio al 31/12/2020 con un risultato economico positivo pari ad euro 42.919;

Dato atto che anche il 2021 è stato un anno fortemente critico in particolare la seconda ondata della pandemia ha costretto tutte le società fieristiche ad operare un ulteriore slittamento degli appuntamenti già rinviati dal 2020 al primo semestre 2021, e successivamente posposti al secondo semestre 2021;

Considerato che anche nel corso del 2021 Udine e Gorizia Fiere ha proseguito nella valorizzazione, finalizzata alla cessione, degli asset non prioritari al fine di migliorare la situazione economica e finanziaria.

Visto il documento strategico ricevuto in data 15 ottobre 2021 dal quale risulta che la società sta implementando le azioni finalizzate alla cessione dell'area verde e del parcheggio park 1.

Preso atto che il valore complessivo di cessione di questi asset, risultante dal bando pubblicato sul sito della società è pari a:

- circa 130.000 euro per l'area verde, con effetto finanziario e plusvalenza nel conto economico 2021 di pressoché di pari importo;



- circa 410.000 euro per il parcheggio park1, con effetto finanziario di pari importo, mentre l'effetto economico è in corso di verifica in relazione alla contabilizzazione della quota di contributi in conto capitale non ancora imputati al cespite.

Ritenuto di proseguire nel costante monitoraggio dello stato di attuazione del piano degli interventi da parte della società;

Dato atto che, con determinazione del Presidente n.49 del 21 dicembre 2021 si è deciso di cedere la partecipazione alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG al valore simbolico pari al 5% del valore nominale acquisendo la qualifica di socio Istituzionale;

Preso atto della proposta di razionalizzazione periodica delle società partecipate, in esito alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine alla data del 31 dicembre 2020, di cui al documento "Analisi periodica delle partecipazioni della CCIAA di Pordenone - Udine al 31.12.2020", allegato alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto di far proprie le valutazioni ivi contenute;

Tenuto conto che la suddetta documentazione è stata redatta sulla base delle Linee guida elaborate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (istituita ai sensi dell'art. 15 del medesimo TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, e dei relativi schemi tipo messi a disposizione on line;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro in data 4 novembre 2021 ha pubblicato sul proprio sito una nota con cui ha confermato che le Amministrazioni possono utilizzare le schede in formato elaborabile rese disponibili nel 2020, nonché far riferimento a quanto riportato negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014);

Vista altresì la nota di Unioncamere del 7 dicembre 2021 e inviata a tutte le CCIAA il 9.12.21, in cui si trasmette l'aggiornamento delle schede di monitoraggio delle società in house nazionali del sistema camerale, utili alla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2020;

Preso atto che nella precedente revisione, approvata con delibera di giunta n. 182 del 18 dicembre 2020 non si era proceduto a dismissioni di partecipazioni o ad azioni di razionalizzazione, e che pertanto non è necessario redigere la Relazione di cui all'art. 20, comma 4 del TUSP, relativa allo stato attuazione di misure di razionalizzazione, non essendoci misure in corso;

Ritenuto di recepire nel presente provvedimento le indicazioni e le schede di monitoraggio trasmesse da Unioncamere con la citata nota del 7 dicembre 2021;



Considerato che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Dato quindi atto che attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro saranno acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

Ricordato che il presente provvedimento e l'allegata documentazione inerente la razionalizzazione periodica di cui trattasi, vanno altresì trasmessi alla sezione di Controllo della competente Corte dei Conti;

Vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto il vigente Statuto della CCIAA e ravvisata la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento al fine di rispettare i termini sopra riportati,

tutto ciò premesso e considerato,

il Presidente,

#### D E T E R M I N A

di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e sulla base delle stesse:

- di approvare, in ottemperanza agli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dal combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 26, comma 11, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine alla data del 31 dicembre 2020, secondo il documento "Analisi periodica delle partecipazioni della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2020", allegato 1 alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, e di far proprie le valutazioni ivi contenute;



**CAMERA DI COMMERCIO  
PORDENONE-UDINE**

- di dare mandato al Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine di compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari e conseguenti, *in primis* la trasmissione del provvedimento di razionalizzazione con i relativi allegati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati sul sito internet camerale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e smi;
- di sottoporre la presente determinazione alla ratifica da parte della Giunta camerale nella prossima riunione della stessa.

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente

IL PRESIDENTE  
*Dott. Giovanni Da Pozzo*